

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1357-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

(V. Stampato Camera n. 1986)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in oggetto prevede la ratifica della Convenzione fra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 5 dicembre 1980 e che si inquadra nelle politiche che gli Stati industrializzati sono chiamati a svolgere per concorrere a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo dei Paesi meno avanzati.

La Convenzione rappresenta un'indubbia agevolazione per l'economia filippina ma anche un elemento di tutela delle iniziative italiane e, comunque, non si discosta dalla linea seguita dal nostro Paese in occasione di analoghi accordi internazionali.

Tenuto conto del particolare sistema impositivo in vigore nelle Filippine, non è stata inserita fra le imposte quella locale (articolo 2).

La stabile organizzazione è stata disciplinata secondo il modello OCSE del 1963, con l'unica variante di portare da 12 a 6 mesi, quando trattasi di cantiere di costruzione, il tempo minimo per riconoscerla (articolo 5).

Gli utili di impresa sono tassati nello Stato di appartenenza dell'impresa stessa, a meno che questa non posseda nell'altro Stato una stabile organizzazione (articolo 7). Nel caso di impresa di navigazione marittima ed aerea, fermo restando che i redditi sono tassati nello Stato di appartenenza, viene lasciata all'altro Stato la facoltà di applicare un'imposta entro dati limiti (articolo 8).

La tassabilità dei dividendi è sancita nello Stato di residenza del beneficiario, ma il Paese in cui risiede la società distributrice può prelevare un'imposta non superiore al 15 per cento (articolo 10).

Per gli interessi e le *royalties* sono previste la tassabilità definitiva nello Stato di residenza del percipiente dei redditi e la ritenuta alla

fonte nello Stato nel quale risiede il debitore. Sia per gli uni che per gli altri la Convenzione fissa modalità di percezione ed aliquote (articoli 11 e 12).

Tenuto conto del numero sempre più rilevante di lavoratori filippini nel nostro Paese, sono di particolare interesse gli articoli da 14 a 17 che disciplinano i «servizi personali», i «servizi professionali» ed il sistema pensionistico. È, inoltre, affermato il principio di imposizione nello Stato che remunera i servizi quando si tratta di funzioni pubbliche, a meno che chi li presta nell'altro Stato contraente sia in questo stesso Stato residente, ne posseda la nazionalità o abbia acquistato la residenza al solo scopo di prestare detti servizi (articolo 18).

In via generale, per evitare la doppia imposizione si segue il metodo dell'imputazione ordinaria per entrambi i Paesi. È, comunque, previsto che venga concesso il credito delle imposte non prelevate o ridotte nel quadro delle misure dirette ad incentivare l'investimento nell'industria (articolo 22).

Infine, viene disciplinato lo scambio di informazioni la cui rilevanza, nei rapporti fra gli Stati in campo fiscale, è evidente ai fini della lotta all'evasione (articolo 25).

La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno solare nel quale tale scambio avrà luogo.

La durata è indefinita, salvo denuncia che ciascuna delle Parti potrà notificare dopo cinque anni dall'entrata in vigore entro il 30 giugno.

La Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzare la ratifica di tale Convenzione.

TAGLIAMONTE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

19 aprile 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

1º marzo 1989

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.